



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “*Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*” ed in particolare l’articolo 234, come sostituito dall’articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante “*norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*” ed integrato dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;

**VISTO** l’articolo 14 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante “*Misure urgenti per la finanza pubblica*” convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 secondo cui “*per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico*”;

**VISTO** l’articolo 218 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 6 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per “*assistenza personale continuativa*”;

**VISTO** l’articolo 235 del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’art. 2, legge 12 marzo 1968, n. 235, recante “*Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia*”, concernente “*assegni continuativi mensili*”;

**VISTO** l’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante “*Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale*”;

**VISTO** l’articolo 233 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno “*una volta tanto*” da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, che ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’importo dell’assegno “*una volta tanto*” in euro 10.000,00;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

**VISTO** il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare,



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

**VISTO** il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato *“Rivalutazione delle rendite”* secondo cui *“Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che *“con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 96/2018 del 19 luglio 2018 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2018 per il settore agricoltura;

**VISTA** la determina del Presidente dell'INAIL n. 201 del 12 giugno 2019, recante: *“Rivalutazione dal 1° luglio 2019 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi”*, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL dell'11 giugno 2019, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 15 aprile 2019, allegate alla richiamata determina presidenziale, concernenti la rivalutazione, con decorrenza 1 luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi, in considerazione della variazione, registrata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2017 e il 2018, pari a 1,1%;



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTA** la relazione del Direttore Generale dell'INAIL dell'11 giugno 2019, di cui alla citata determina presidenziale n. 201 del 2019, nella quale viene indicato che *“Il valore dell’assegno “una tantum” in caso di morte (assegno funerario) è stato elevato a euro 10.000,00 dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, lett. i) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto all’importo di euro 2.160,00 corrisposto fino al 31 dicembre 2018, per entrambi i settori industria e agricoltura. La rivalutazione di tale assegno decorrerà dall’anno 2020”*;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell'INAIL il prof. Massimo De Felice;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;

**VISTA** la nota n. 179315/2019 del 3 luglio 2019 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

**VISTA** la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 18 luglio 2019 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 234 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1 luglio 2019, in € 24.981,61.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1 giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato Testo Unico, o loro superstiti è di € 16.554,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

### **Articolo 2**

1. Ai sensi dell'articolo 218 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1 luglio 2019, è fissato in € 545,02.

### **Articolo 3**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

2. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,011 si ottengono i seguenti importi:

<b>Inabilità</b>	<b>Importi dal 1° luglio 2019</b>
dal 50 al 59%	€ 383,06
dal 60 al 79%	€ 534,53
dall'80 all'89%	€ 917,69
dal 90 al 100%	€ 1.300,82
100% + a.p.c	€ 1.845,83

### **Articolo 4**

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 2 agosto 2019

*f.to Luigi Di Maio*